

APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 24.10.16

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

(modifica agli articoli 34-35-36)

TITOLO 5°

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

l'art. 34 viene così interamente sostituito :

Art. 34 – Composizione della commissione locale per il paesaggio

1. la Commissione è composta da 4 (quattro) membri, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a una preferenza per ciascun Consigliere Comunale. Il provvedimento di nomina deve avere i contenuti di cui al punto 3 comma 2 seconda frase dell'allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti aventi i requisiti di cui al punto 3 comma 1 dell'Allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

2. I componenti restano in carica per la durata del mandato elettorale e comunque non più di 5 (cinque) anni, ai sensi del punto 6 comma 1 dell'allegato A alla DGRV 2037 del 23/12/2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del mandato come previsto dal comma 2 punto 6 dell'Allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

3. I componenti nominati possono essere confermati una sola volta (punto 6 dell'allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015). I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Comunale che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.

4. Il soggetto, nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere requisiti analoghi a quanto richiesto al precedente comma 1 e rimane in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

5. Non possono essere nominati a fare parte della commissione (in conformità con quanto prescritto dal punto 4 dell'Allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015 e secondo le disposizioni generali in tema di incompatibilità:

- coloro che fanno parte di organi elettivi dell'Amministrazione Comunale (Consiglio e Giunta) e i loro parenti e affini fino al 4° grado;
- i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, è demandato un parere specifico ed autonomo sull'argomento da esaminare;
- parente di primo, secondo, terzo e quarto grado, affine, membro di unione civile e/o di dichiarata convivenza, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa;

6. il segretario della Commissione è nominato dal Segretario Comunale, tra i funzionari del Comune.

7. Il Responsabile del Procedimento partecipa alla Commissione con funzioni di relatore, senza diritto di voto.

l'art. 35 viene così interamente sostituito :

Art. 35 – Funzionamento della commissione locale per il paesaggio

1. la Commissione è convocata dal responsabile del procedimento tramite comunicazione

trasmessa per via telematica con utilizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto alla data della seduta. La Commissione locale per il paesaggio, nel corso della prima seduta, nomina il proprio presidente. Il Presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista e i funzionari del Comune, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione. La Commissione può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio (punto 5 commi 1, 3, 5 dell'Allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015).

2. per la validità delle sedute della Commissione, devono intervenire il Presidente e almeno 2 (due) componenti. Qualora il Presidente sia impossibilitato a partecipare alla Commissione, assume la presidenza della commissione uno degli altri componenti a ciò delegato dal Presidente assente. I componenti non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti di parenti o affini fino al 4° grado, membri di unioni civili e/o di dichiarata convivenza.

3. I pareri della Commissione vengono espressi a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il parere del Presidente. I pareri devono essere sempre motivati. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia correlata all'ottenimento e/o presentazione di un titolo edilizio, il procedimento relativo all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica potrà avviarsi solo successivamente alla verifica della conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie; tale conformità, nei casi previsti dalla legge, potrà anche essere asseverata dal tecnico progettista.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 3 del D.Lgs 42/2004, contenente le "disposizioni finali" si precisa altresì che la "partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

l'art. 36 viene così interamente sostituito :

Art. 36 – Competenze della Commissione locale per il paesaggio

1. le competenze della Commissione locale del Paesaggio sono quelle indicate nell'allegato A della DGRV 2037 del 23/12/2015 punto 2 "competenze"(ed eventuali successive modifiche e integrazioni), con le precisazioni/integrazioni indicate ai commi successivi del presente articolo.

2. Sono altresì indicate, a integrazione di quanto richiamato al precedente comma del presente articolo , le seguenti specificazioni/integrazioni in relazione alle competenze della Commissione locale del paesaggio:

- valutazione degli interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore di edifici ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- valutazione di piani/strumenti urbanistici attuativi, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;
- valutazione degli interventi pubblici e/o d'interesse pubblico, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;